

REG_CCT

Prot. 0003049 del 01/07/2011



Questura di Trento

DIVISIONE ANTICRIMINE

Trento, 17 giugno 2011

OGGETTO: Comunicazione all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza della "cessione di fabbricato" a seguito della registrazione del contratto di locazione o di vendita di un immobile, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
Problematiche applicative.

AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI
VIA TORRE VERDE NR. 21

TRENTO

AI SIGG. DIRIGENTI COMMISSARIATI DI P.S.

ROVERETO
RIVA DEL GARDA

e, p.c.

AL SIGNOR VICARIO DEL QUESTORE

SEDE

AI SIGG. FUNZIONARI

SEDE

L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell'introdurre la cosiddetta "cedolare secca sugli affitti", ha previsto al comma 3, che la registrazione del contratto di locazione "assorba", tra l'altro, l'obbligo della comunicazione all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59; convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

Più recentemente, l'articolo 5 commi 1 lettera d) e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, recante "Semestre Europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia" ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.

Ciò premesso il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare secondo la quale, a decorrere dal 7 aprile 2011, data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 23 del 2011 - per quanto riguarda i contratti di locazione registrati - e a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 70 del 2011 - per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati - nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione ai sensi del richiamato articolo 12, primo comma, del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito dalla legge n. 191 del 1978 - che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita - non trova applicazione la disposizione di cui al quarto comma dello stesso articolo 12, concernente la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo.

Ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 3 del decreto - legge n. 23 del 2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni.

Al Consorzio dei Comuni Trentini si chiede di voler dare opportuna diffusione del contenuto della presente nota a tutti i Sindaci della Provincia.

